

PROTEZIONE

Fabbricati



- CASA
- AUTO
- SALUTE
- RISPARMIO
- PROTEZIONE
- PREVIDENZA
- LAVORO

Condizioni di assicurazione

Premessa	3
Definizioni	4
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	9
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	9
Art. 2 – Aggravamento del rischio	9
Art. 3 – Diminuzione del rischio	9
Art. 4 – Altre Assicurazioni	9
Art. 5 – Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie	9
Art. 6 – Modifiche dell'assicurazione	9
Art. 7 – Proroga e periodo dell'assicurazione	9
Art. 8 – Oneri fiscali	10
Art. 9 – Obblighi del contraente nei confronti degli assicurati	10
Art. 10 – Adeguamento automatico delle somme assicurate e dei premi	10
Art. 11 – Rinvio alle norme di legge	10
SETTORE A – INCENDIO	11
Art. 12 – Oggetto dell'assicurazione	11
Art. 13 – Esclusioni	12
GARANZIE FACOLTATIVE	12
Art. 14 – Garanzia Facoltativa A – Eventi speciali	12
Art. 15 – Garanzia Facoltativa B – Spese di demolizione, sgombero, trattamento e smaltimento	14
Art. 16 – Garanzia Facoltativa C – Fenomeno Elettrico	14
Art. 17 – Garanzia Facoltativa D – Terremoto	14
Art. 18 – Garanzia Facoltativa E – Inondazione, Alluvione e Allagamento	15
Art. 19 – Garanzia Facoltativa F - Impianto solare termico	15
Art. 20 – Garanzia Facoltativa G – Impianto Fotovoltaico	16
Art. 21 – Somme assicurate	17
Art. 22 – Rinuncia alla rivalsa	17
SETTORE B – RESPONSABILITÀ CIVILE	18
Art. 23 – Oggetto dell'assicurazione	18
Art. 24 – Esclusioni	19
Art. 25 – Persone non considerate terzi	19
GARANZIE FACOLTATIVE	20
Art. 26 – Garanzia Facoltativa H – Responsabilità civile verso i prestatori di lavori (RCO)	20
Art. 27 – Garanzia Facoltativa I – Responsabilità civile dei conduttori di appartamenti	20
Art. 28 – Garanzia Facoltativa L – Responsabilità civile dell'amministratore	21
Art. 29 – Fabbricati in condominio	22
SETTORE C – DANNI DA ACQUA CONDOTTA	23
Art. 30 – Oggetto dell'assicurazione	23
Art. 31 – Esclusioni	23

GARANZIE FACOLTATIVE	24
Art. 32 – Garanzia Facoltativa M – Estensioni danni da acqua condotta	24
Art. 33 – Garanzia Facoltativa N – Spese di ricerca e/o riparazione del guasto tubi interrati	25
Art. 34 – Fabbricati in condominio	25
SETTORE D – ROTTURA LASTRE	26
Art. 35 – Oggetto dell’assicurazione	26
Art. 36 – Esclusioni	26
SETTORI A – INCENDIO, B – RESPONSABILITÀ CIVILE, C – DANNI DA ACQUA CONDOTTA, D – ROTTURA LASTRE - IL SINISTRO	27
Art. 37 – Obblighi in caso di sinistro	27
Art. 38 – Procedura per la valutazione del danno	27
Art. 39 – Calcolo dello scoperto e della franchigia	28
Art. 40 – Mandato dei periti	28
Art. 41 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno	28
Art. 42 – Assicurazione parziale – Deroga alla regola proporzionale	29
Art. 43 – Assicurazione presso diversi assicuratori	29
Art. 44 – Limite Massimo dell’indennizzo	29
Art. 45 – Pagamento dell’indennizzo	29
Art. 46 – Obblighi in caso di sinistro	30
Art. 47 – Assicurazione parziale – Deroga alla regola proporzionale	30
Art. 48 – Gestione delle vertenze di danno – Spese legali	30
Art. 49 – Calcolo dello scoperto o della franchigia	30
SETTORE E – TUTELA LEGALE	31
Art. 50 – Oggetto dell’assicurazione	31
Art. 51 – Delimitazioni dell’oggetto dell’assicurazione	32
Art. 52 – Insorgenza del caso assicurativo	32
Art. 53 – Termini di denuncia del caso assicurativo e fornitura dei mezzi di prova	33
Art. 54 – Libera scelta del legale per la fase giudiziale	34
Art. 55 – Gestione del caso assicurativo	34
Art. 56 – Recupero di somme: facoltà di rivalsa e surroga	35
Art. 57 – Estensione territoriale	35
Art. 58 – Assicurati	35
Art. 59 – Prestazioni garantite – Linea base	35
GARANZIE FACOLTATIVE	39
Art. 60 – Garanzia Facoltativa O – Linea completa	39
Art. 61 – Esclusioni	39
Art. 62 – Coesistenza di copertura di responsabilità civile	39
SETTORE F – ASSISTENZA	40
Art. 63 – Servizio di Assistenza e oggetto delle prestazioni	40
Art. 64 – Prestazioni di Assistenza	40
Art. 65 – Limiti territoriali	41
Art. 66 – Limiti di esposizione per le prestazioni di assistenza	41
Art. 67 – Norme specifiche per le prestazioni di Assistenza	41

Premessa

Le Condizioni di Assicurazione (mod. 250231) riportate nelle pagine che seguono costituiscono parte integrante della Polizza (mod. 220300) stipulata dal Contraente.

Resta pertanto inteso che:

- *si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate in Polizza (mod. 220300);*
- *l'assicurazione è prestata per le somme o i massimali indicati in Polizza (mod. 220300), fatti salvi i limiti di indennizzo / risarcimento, gli scoperti e le franchigie previste in Polizza (mod. 220300) o nelle Condizioni di Assicurazione (mod. 250231).*

Le Definizioni riportate nelle Condizioni di Assicurazione (mod. 250231) hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.

Avvertenza

Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del testo contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 209/05, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono state evidenziate con stampa su sfondo grigio nelle Condizioni di Assicurazione (mod. 250231).

DEFINIZIONI

Nel testo delle Condizioni di Assicurazione si incontrano spesso le parole e i termini elencati, ai quali la Società e il Contraente attribuiscono il significato di seguito espresso, che assume pieno valore ai fini dell'interpretazione della normativa contrattuale:

ARBITRATO

Istituto con il quale le parti, di comune accordo, rinunciano ad adire l'Autorità giudiziaria ordinaria per la risoluzione di controversie concernenti l'interpretazione o l'esecuzione del contratto.

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE

Il contratto mediante il quale la Società, dietro pagamento da parte del Contraente del premio pattuito, si obbliga a mantenere indenne l'Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno causato da un sinistro.

ASSISTENZA GIUDIZIALE

Attività di difesa di un legale quando si attribuisce al giudice la decisione sull'oggetto della controversia.

ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE

Attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO

CLASSE I

Il fabbricato, comunque elevato, è costruito con strutture portanti verticali per almeno 8/10 in cemento armato e laterizi; tetto, solai, pareti esterne e manto della copertura per almeno 8/10 in materiali incombustibili ivi comprese le tegole bituminose; coibentazioni in materiali incombustibili per almeno l'80% della superficie complessiva delle pareti esterne e del tetto. Nei soli fabbricati a più piani è tollerata l'armatura del tetto in legno.

È considerato piano, a questi effetti, anche il solaio immediatamente sottostante il tetto.

CLASSE II

Il fabbricato, comunque elevato, è costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto della copertura per almeno 8/10 in materiali incombustibili, ivi comprese le tegole bituminose; sono ammessi solai e armature del tetto anche in materiali combustibili.

Agli effetti della definizione di cui sopra, è consentito non considerare i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione o rivestimento, se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo.

CONDOMINIO

L'edificio (o il complesso di edifici) composto da parti comuni ed indivise nonché da più unità immobiliari di diversi proprietari.

CONDUTTORE

Proprietario, condomino, locatario delle singole unità immobiliari.

CONTRAENTE

Il soggetto che sottoscrive l'assicurazione e paga il premio.

CONTRAVVENZIONE

Reato minore (Art. 39 c.p.), punito con la pena dell'arresto ovvero dell'ammenda (Artt. 17 ss. c.p.).

CORPO

Fabbricato posto nell'ambito di un complesso immobiliare, separato dagli altri fabbricati appartenenti allo stesso complesso, da spazio vuoto non inferiore a metri 20.

COSE

Sia gli oggetti materiali, sia gli animali.

DESTINAZIONE D'USO DEL FABBRICATO

Il fabbricato è adibito nel suo complesso ad abitazioni civili e/o uffici e studi professionali per almeno due terzi della superficie e nel residuo terzo non esistono cinematografi, teatri, industrie, depositi di infiammabili a uso commercio, discoteche, nights, grandi empori, supermercati (per grandi empori o supermercati si intendono unità di vendita al dettaglio di superficie superiore a 1.500 mq).

ESPLOSIONE

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

FABBRICATO

L'intera costruzione edile (vedi definizioni di CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO e DESTINAZIONE D'USO DEL FABBRICATO), ovvero la porzione della medesima, compresi:

- opere murarie e di finitura compresi tappezzerie, tinteggiature, rivestimenti murali, affreschi e statue non aventi valore artistico, moquettes, parquet, fissi, infissi, serramenti e opere di fondazione o interrate;
- impianti e installazioni considerati immobili per natura o destinazione quali impianti idrici, igienici, idraulici, termici, elettrici, di condizionamento, antenne radiotelevisive centralizzate, impianti di segnalazione e comunicazione, di prevenzione e di allarme, ascensori, montacarichi e altri impianti di pertinenza del fabbricato anche se di proprietà di terzi. Sono esclusi, se di proprietà di terzi: i ripetitori per servizi di telecomunicazione e simili; le insegne e le installazioni pubblicitarie e simili.
- pertinenze quali centrale termica, box, cantine, soffitte, recinzioni fisse, pavimentazioni esterne, muri di cinta, cancellate, tettoie, pensiline, cortili, alberi d'alto fusto e simili, purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi a esso adiacenti;

- attrezzature e impianti sportivi e per giochi, piscine, parchi, strade private, purché realizzati nel fabbricato stesso o negli spazi a esso adiacenti e purché ad uso esclusivo degli abitanti il fabbricato stesso e di loro ospiti;

Sono esclusi: il terreno sul quale sorge il fabbricato, gli impianti fotovoltaici, gli impianti solari termici, le giostre azionate da motore, i giochi gonfiabili, i capannoni pressostatici e simili.

FISSI ED INFISSI / SERRAMENTI

Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione, ivi compresi grondaie e pluviali.

FRANCHIGIA / MINIMO NON INDENNIZZABILE

L'importo prestabilito in cifra fissa che rimane a carico dell'assicurato;

INCENDIO

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

INCOMBUSTIBILI

Sostanze, prodotti e materiali che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

LASTRE

Lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro in genere, vetro antisfondamento e specchi, lastre in materia plastica rigida pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune del fabbricato, esclusi i lucernari.

MASSIMALE

La somma che rappresenta il limite massimo dell'indennizzo contrattualmente previsto in caso di sinistro.

OCCLUSIONE

La chiusura o la riduzione della luce della conduttura determinata da corpi estranei, escluse incrostazioni o sedimentazioni.

ONDA SONICA

Fenomeno costituito dalla generazione di onde di pressione acustica, provocate da aeromobili od oggetti in genere in movimento a velocità sonica e supersonica, e che possono provocare vibrazioni dannose

POLIZZA

Il documento contrattuale, sottoscritto dalle Parti, che prova l'assicurazione.

PREMIO

Il corrispettivo che il Contraente versa alla Società per l'Assicurazione.

PRESTATORI DI LAVORO

Le persone che hanno con l'Assicurato un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato nonché quelle che prestano la loro attività ai sensi del D.Lgs. 10/09/2003 n. 276 (legge Biagi) e sue successive modifiche ed integrazioni.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Forma di assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.

RECESSO

Scioglimento del vincolo contrattuale.

RISCHIO

La possibilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

RIGURGITO

Riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale.

SCOPERTO

La percentuale del danno che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

SINISTRO O CASO ASSICURATIVO

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione, che per il settore Tutela Legale è la controversia per la quale è prevista l'Assicurazione e per la sezione Assistenza è il fatto che determina la richiesta di assistenza dell'Assicurato.

SOCIETÀ

Groupama Assicurazioni S.p.A..

SOLAIO

Per solaio s'intende il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale fra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

Agli effetti della suddivisione in classi dei fabbricati:

- non sono considerati piano i cantinati e seminterrati se la loro superficie non supera 1/4 dell'area coperta dal fabbricato;
- non sono considerati come solai i soppalchi comunque costruiti, che occupano non più di 1/4 della superficie dei vani in cui si trovano.

SPESE DI GIUSTIZIA

Spese del processo che in un procedimento penale il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle Parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e che a conclusione del giudizio il soccombente può essere condannato a rifondere.

SPESE DI SOCCOMBENZA

Spese liquidate dal giudice nel dispositivo della sentenza. Soccombente è la parte le cui pretese giuridiche non sono state riconosciute fondate dal giudice.

TETTO

Complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti.

TRANSAZIONE

Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.

TUBO INTERRATO

La condotta collocata nel suolo sotto uno strato di terra completamente a contatto diretto con il terreno e/o non protetta da strutture murarie, tubazioni di cemento o plastica e simili.

UNICO CASO ASSICURATIVO

L'evento dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

VALORE INTERO

Forma di assicurazione che copre la totalità delle cose assicurate e deve quindi corrispondere all'intero valore. Se viene garantito un importo inferiore, l'Assicurato, in caso di sinistro, sopporta la parte proporzionale dei danni, secondo il disposto dell'Art. 1907 del Codice Civile.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

ART. 2 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente e/o l'Assicurato deve dare tempestiva comunicazione scritta alla Società dell'aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.

ART. 3 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate successive alla comunicazione del Contraente e/o dell'Assicurato ai sensi dell'Art. 1897 del Codice Civile; in tal caso la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 4 - ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente e/o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio eccezion fatta per quelle stipulate per suo conto da altro Contraente per obbligo di legge o di contratto e per quelle di cui è in possesso in modo automatico quali garanzie accessorie di altri servizi.

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Art. 1910 del Codice Civile.

L'omessa comunicazione, ai sensi del medesimo articolo, può comportare la perdita del diritto all'indennizzo.

ART. 5 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLE GARANZIE

Salvo quanto previsto dall'Art. 52 - Insorgenza del caso assicurativo, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, a parziale deroga dell'Art. 1901 del Codice Civile.

Il premio deve essere pagato all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società ed è interamente dovuto per l'annualità in corso, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

ART. 6 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto e sottoscritte dalle Parti Contraenti.

ART. 7 - PROROGA E PERIODO DI ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della

scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

ART. 8 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione, secondo le norme di legge, sono a carico del Contraente.

ART. 9 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE NEI CONFRONTI DEGLI ASSICURATI

Il Contraente si impegna a consegnare copia delle Condizioni di Assicurazione (mod. 250231) a ciascun Assicurato a semplice richiesta da parte di quest'ultimo.

ART. 10 - ADEGUAMENTO AUTOMATICO DELLE SOMME ASSICURATE E DEI PREMI

La Convenzione di cui al testo che segue è valida ed operante esclusivamente quando nella Polizza (mod. 220300) risulta specificato il numero indice iniziale, in mancanza del quale il testo che segue deve intendersi nullo e privo di qualsiasi effetto.

Tutte le garanzie previste dalla presente polizza sono soggette ad aggiornamento automatico mediante riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica (di seguito denominato ISTAT). Pertanto i valori di base e gli altri importi figuranti nel contratto, nonché i relativi premi, saranno modificati proporzionalmente alle variazioni dell'indice di scadenza in rapporto all'indice iniziale qui di seguito definiti. L'indice iniziale, di cui viene fornita indicazione in Polizza (mod. 220300), è l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall'ISTAT nel mese di giugno dell'anno precedente a quello di stipula dell'assicurazione.

L'indice di scadenza, che sarà riportato su ciascuna quietanza di premio, è costituito dall'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall'ISTAT nel mese di giugno dell'anno precedente a quello della data della quietanza.

Qualora venisse sospesa o comunque non effettuata la pubblicazione ufficiale dell'indice, potrà essere preso come riferimento un altro indice pubblicato dall'ISTAT simile a quello dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, la cui validità deve tuttavia essere limitata al periodo di una rata annuale di premio, salvo rinnovo da convenirsi di volta in volta. In caso di disaccordo del Contraente, le somme assicurate, i massimali, i limiti di indennizzo e il premio della polizza rimarranno quelli risultanti dall'ultima variazione effettuata e ciascuna delle Parti avrà facoltà di rescindere il contratto dalla successiva ricorrenza annuale, con preavviso di 60 giorni da darsi mediante lettera raccomandata.

Gli aumenti e le riduzioni delle somme assicurate, dei massimali o dei limiti di indennizzo (franchigie escluse) – se espressi in cifra assoluta – e del premio, seguono l'andamento dell'indice e decorreranno a partire da ogni ricorrenza annuale e saranno validi sino alla ricorrenza successiva. Nei 30 giorni del termine di rispetto stabilito dall'Art. 5 – Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie verrà considerato in vigore l'indice riportato sulla relativa quietanza di premio scaduta e non ancora saldata.

Le Parti hanno facoltà in qualsiasi momento di rinunciare all'applicazione della presente convenzione mediante lettera raccomandata da inviarsi all'altra Parte almeno 60 giorni prima della ricorrenza annuale del premio; in tal caso le somme assicurate, i massimali, i limiti di indennizzo e il premio della polizza rimarranno quelli risultanti dall'ultima variazione effettuata.

ART. 11 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

SETTORE A - INCENDIO**LE GARANZIE, PRESTAZIONI, LIMITI E VALIDITÀ****ART. 12 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società indennizza i danni materiali e diretti, anche se determinati da colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato, causati al fabbricato indicato in polizza (mod. 220300) da:

- a) **incendio**;
- b) **fulmine** con esclusione dei fenomeni elettrici conseguenti;
- c) **scoppio o esplosione** anche esterni non causati da ordigni esplosivi;
- d) **caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate da essi** esclusi gli ordigni esplosivi;
- e) **urto di veicoli** stradali o di natanti non appartenenti e/o in uso all'Assicurato od al Contraente, in transito sulla pubblica via;
- f) **onda sonora**, determinata da aeromobili ed oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- g) **rovina ascensori e montacarichi** a seguito rottura di congegni;
- h) **furto e guasti di fissi ed infissi** relativi ai vani di uso comune, comprese le porte di ingresso dei singoli alloggi, causati dai ladri in occasione di furto o tentato furto. Se l'assicurazione riguarda un fabbricato adibito a dimora unifamiliare, sono compresi in garanzia soltanto i fissi e gli infissi esterni; le ville a schiera sono parificate ai condomini.

Questa garanzia è prestata con il limite di indennizzo di €7.500,00 per sinistro e per anno assicurativo e con il massimo di €1.000,00 per singolo fisso o infisso.

- i) **atti vandalici e dolosi** non avvenuti in relazione agli eventi sociopolitici di cui all'art. 14 punto A.1 - Eventi sociopolitici, ferme restando le esclusioni ivi previste;

La Società indennizza altresì, purché conseguenti agli eventi di cui sopra:

- j) **sviluppo di fumi, gas, vapori**, quando gli eventi stessi abbiano colpito il fabbricato stesso oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esso;
- k) **i guasti causati al fabbricato assicurato** allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
- l) **le spese di demolizione, sgombero, trattamento e smaltimento** dei residui del sinistro e loro trasporto alla più vicina e idonea discarica, con esclusione dei residui radioattivi (intendendosi per tali quelli disciplinati dal D.Lgs. 230/1995 e successive modificazioni e integrazioni). La garanzia è prestata con il limite del 10% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza con il massimo di €70.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. Limitatamente ai residui pericolosi (intendendosi per tali quelli disciplinati dal D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni), la garanzia è prestata con il limite di indennizzo di €7.000,00 per sinistro e anno assicurativo.
- m) **perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato**, locato od abitato dall'Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, per un evento indennizzabile a termini di polizza, per il periodo necessario al suo ripristino, col massimo di un anno.
I locali abitati dall'Assicurato vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa.

Questa garanzia è prestata con il limite di indennizzo del 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete a ciascuna unità immobiliare colpita da sinistro.

ART. 13 – ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi, nonché i danni causati da atti di terrorismo o sabotaggio;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente. Se la polizza è stipulata da un condominio, in caso di atto doloso di un singolo condomino, non è indennizzabile la quota di danno relativa a quest'ultimo;
- d) causati da bradisismo, terremoto, eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate, penetrazione di acqua marina, inondazioni, alluvioni, cedimento, smottamento o franamento del terreno, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- e) agli apparecchi o agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio dovuto ad usura, corrosione o difetti di materiale;
- f) causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati anche se dovuti a cause eccezionali;
- g) di fenomeno elettrico a macchine e impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione.

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

GARANZIE FACOLTATIVE**ART. 14 – GARANZIA FACOLTATIVA A – EVENTI SPECIALI**

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220300).

A.1) Eventi sociopolitici

La Società, a parziale deroga dell'Art. 13 – Esclusioni, lettera a) indennizza:

- a) i danni materiali e diretti causati al fabbricato descritto in polizza (mod. 220300) da incendio, esplosione e scoppio anche esterno verificatisi in conseguenza di sciopero, tumulto popolare e sommosa nonché di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- b) gli altri danni materiali e diretti arrecati al fabbricato descritto in polizza da scioperanti o persone (dipendenti o non) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano individualmente od in associazione atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio in occasione degli eventi di cui sopra.

Sono compresi i guasti e le rotture causati al fabbricato descritto in polizza (mod. 220300) dai ladri in occasione di furto tentato o consumato.

Non sono indennizzabili i danni:

- da furto;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;

- da imbrattamento;
- di cui al precedente punto b) avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protraggono per oltre cinque giorni consecutivi.

Questa garanzia è prestata previa l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di €150,00.

A.2) Eventi atmosferici

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati al fabbricato descritto in polizza (mod. 220300) da uragano, bufera, tempesta, grandine e tromba d'aria, vento e cose da esso trascinate, quando la violenza che caratterizza detti eventi sia riscontrabile, in zona, su una pluralità di enti nonché i danni di bagnamento che si verificassero all'interno del fabbricato - escluso il contenuto - purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi anzidetti.

Non sono indennizzabili i danni:

a) causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, neve;
- umidità, stillicidio, trasudamento ed infiltrazione;
- cedimento o franamento del terreno;

ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra.

b) subiti da:

- alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere;
- cavi aerei, insegne, tende, pannelli solari e impianti fotovoltaici (salvo quanto previsto all'Art. 19 – Garanzia facoltativa F – Impianto solare termico e all'Art. 20 – Garanzia facoltativa G – Impianto fotovoltaico, se richiamate in Polizza (mod. 220300) le relative garanzie), antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non, a sinistro);
- capannoni pressostatici, tenso-strutture, tendo-strutture e simili, tende frangisole, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- tettoie, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- lastre di cemento-amianto, fibro-cemento e manufatti di materia plastica, esclusi serramenti, per effetto di grandine.

Questa garanzia è prestata previa l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di €150,00.

A.3) Ordigni esplosivi

La Società indennizza i danni materiali e diretti cagionati al fabbricato descritto in polizza da esplosione e scoppio causati da ordigni esplosivi.

Questa garanzia è prestata previa l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di €150,00.

A.4) Sovraccarico di neve

La Società indennizza i danni materiali e diretti arrecati al fabbricato descritto in polizza (mod. 220300) da sovraccarico di neve sul tetto.

Non sono indennizzabili i danni:

- causati da valanghe e slavine;
- causati da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve (D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12 febbraio 1982 - G.U. n° 56 del 26/2/82 Aggiornamento delle Norme Tecniche relative ai 'Criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi' e successive modifiche nonché eventuali disposizioni locali).

Questa garanzia è prestata previa l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di €150,00.

ART. 15 – GARANZIA FACOLTATIVA B – SPESE DI DEMOLIZIONE, SGOMBERO, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220300), unitamente alla somma assicurata.

Con riferimento all'Art. 12 – Oggetto dell'assicurazione, lettera l), ferme restando le esclusioni ivi previste, il limite di indennizzo si intende elevato dell'importo indicato in Polizza (mod. 220300).

ART. 16 – GARANZIA FACOLTATIVA C – FENOMENO ELETTRICO

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220300), unitamente alla somma assicurata.

La Società, a parziale deroga dell'Art. 13 – Esclusioni, lettera g) indennizza i danni elettrici ad apparecchiature ed impianti elettrici ed elettronici del fabbricato descritto in polizza (mod. 220300).

Questa garanzia è prestata previa l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di €150,00.

Non sono indennizzabili i danni:

- alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, alle resistenze scoperte ed ai fusibili;
- causati da difetti di materiali e/o di costruzione o riconducibili ad inadeguata manutenzione o dovuti ad usura o manomissione;
- ai trasformatori elettrici e generatori di corrente;
- agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle Aziende erogatrici.

ART. 17 - GARANZIA FACOLTATIVA D – TERREMOTO

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220300).

La Società, a parziale deroga dell'Art. 13 – Esclusioni, lettera d), indennizza i danni materiali e diretti al Fabbricato - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio – causati da terremoto.

Sono esclusi dalla presente garanzia:

- a) i fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico - edilizia;
- b) i fabbricati e le tettoie in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento;
- c) i fabbricati e le tettoie non conformi alle norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi.

La Società non indennizza, inoltre, i danni:

- d) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;
- e) di e da furto, smarrimento, rapina, estorsione, saccheggio, o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- f) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Agli effetti della presente garanzia, le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Questa garanzia è prestata:

- con il limite di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, espresso in percentuale riportata in Polizza (mod. 200300) della somma assicurata sul fabbricato;
- previa l'applicazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di € 25.000,00.

ART. 18 - GARANZIA FACOLTATIVA E - INONDAZIONE, ALLUVIONE E ALLAGAMENTO

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220300).

La Società, a parziale deroga dell'Art. 13 – Esclusioni, lettera d), indennizza i danni materiali e diretti al Fabbricato assicurato causati da:

- a) fuoriuscita d'acqua e da quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi o bacini naturali o artificiali, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- b) allagamento verificatosi all'interno del fabbricato a seguito di formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua determinati da precipitazioni atmosferiche.

La Società non indennizza i danni:

- a cose all'aperto se non fisse per natura e destinazione;
- avvenuti a seguito di rotture, brecce, o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine.

Questa garanzia è prestata:

- con il limite di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, espresso in percentuale riportata in Polizza (mod. 200300) della somma assicurata sul fabbricato;
- previa l'applicazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di € 10.000,00;
- limitatamente ai danni causati da allagamento, la garanzia è prestata con il limite di indennizzo di € 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e previa l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 3.500,00.

ART. 19 - GARANZIA FACOLTATIVA F - IMPIANTO SOLARE TERMICO

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220300), unitamente alla somma assicurata.

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dall'Impianto solare termico in uso presso il fabbricato assicurato a seguito degli eventi previsti nell'Art. 12 – Oggetto dell'assicurazione, dalla lettera a) alla lettera g) e lettera i).

Inoltre, se attivate le relative garanzie, sono indennizzati i danni materiali e diretti di cui ai seguenti articoli:

- Art. 14 Garanzia facoltativa A – punto A.1) Eventi Sociopolitici e punto A.2) Eventi atmosferici;
- Art. 16 Garanzia facoltativa C – Fenomeno elettrico;
- Art. 23 lettera g) del settore B – Responsabilità Civile
- Art. 30 lettera a) del settore C – Danni da acqua condotta. Ai fini della presente garanzia, limitatamente all'impianto solare termico, altri fluidi, eventualmente presenti nell'impianto stesso, si intendono parificati all'acqua.
- Art. 32 Garanzia facoltativa M – punto M.1) Spese di ricerca e riparazione per i danni da spargimento d'acqua o da occlusione, punto M.2) Gelo, lett. a) – Danni materiali e diretti e lett. b) – Danni da responsabilità civile.

La garanzia opera a condizione che la qualità dei materiali e dei componenti sia certificata dalle aziende produttrici secondo gli standards previsti dalla normativa Europea.

L'impianto deve essere inoltre progettato e installato secondo la legislazione nazionale e la normativa UNI EN (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) e CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) in vigore al momento dell'installazione dell'Impianto stesso.

Nel caso in cui l'impianto e i relativi componenti e materiali non siano rispondenti ai requisiti della legislazione o delle normative di riferimento, l'Indennizzo sarà corrisposto con l'applicazione di uno scoperto del 30% per sinistro.

Nel caso in cui l'Impianto sia installato nelle pertinenze esterne a terra o su tetti con altezza inferiore ai quattro metri dal suolo, limitatamente alla Garanzia Facoltativa A – punto A.1) Eventi sociopolitici, l'indennizzo è subordinato alla presenza di una recinzione (intendendo per essa una cortina continua di altezza minima di 1,5 metri realizzata in rete metallica, muratura o elementi prefabbricati e cancellata in ferro, in legno con pali infissi nel terreno) continua lungo il perimetro dell'area di pertinenza del fabbricato al cui interno sia installato l'impianto.

Restano ferme, in quanto non espressamente derogate, le esclusioni previste all'Art. 13 – Esclusioni.

La garanzia è prestata a valore intero.

Relativamente alle garanzie facoltative, qualora attivate, restano fermi franchigie, scoperti e limiti di indennizzo dalle stesse previste.

ART. 20 - GARANZIA FACOLTATIVA G - IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220300), unitamente alla somma assicurata.

La Società indennizza i danni materiali e diretti a seguito degli eventi previsti nell'Art. 12 – Oggetto dell'assicurazione, dalla lettera a) alla lettera j), causati all'impianto fotovoltaico, in uso presso il fabbricato assicurato, fissato agli appositi sostegni, collaudato e collegato alla rete del Gestore, e installato rispettivamente:

- sulla copertura del Fabbricato o sui tetti nelle pertinenze esterne con altezza superiore a quattro metri dal suolo;
- nelle pertinenze esterne a terra o sui tetti con altezza inferiore ai quattro metri dal suolo.

Inoltre, se attivate le relative garanzie, sono indennizzati i danni materiali e diretti di cui ai seguenti articoli:

- Art. 14 Garanzia facoltativa A – punto 1) Eventi Sociopolitici e punto 2) Eventi atmosferici;
- Art. 16 Garanzia facoltativa C - Fenomeno elettrico;
- Art. 23 lettera g) del settore B - Responsabilità Civile

Ferme restando le esclusioni previste all'Art. 13 – Esclusioni, in quanto non espressamente derogate, la garanzia:

- a) non opera, limitatamente alla Garanzia Facoltativa A – punto A.1) Eventi sociopolitici, per impianti fotovoltaici installati come descritto al punto 2) della lett. b) che segue, privi di una recinzione (intendendo per essa una cortina continua di altezza minima di 1,5 metri realizzata in rete metallica, muratura o elementi prefabbricati e cancellata in ferro, in legno con pali infissi nel terreno) continua lungo il perimetro dell'area di pertinenza del fabbricato al cui interno sia installato l'impianto;
- b) opera con uno scoperto del 30% per sinistro per impianti fotovoltaici:
 1. non conformi ai requisiti imposti dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE S.p.A.);
 2. non installati a regola d'arte;
 3. con pannelli non certificati dal produttore secondo le norme vigenti al momento dell'installazione;
 4. non testati alla grandine;
 5. con potenza superiore o uguale a sette KWp rispetto ai quali non sia attivo un contratto di manutenzione con installatore o con ditta specializzata.

La garanzia è prestata a valore intero.

Relativamente alle garanzie facoltative, qualora attivate, restano fermi franchigie, scoperti e limiti di indennizzo previsti.

ART. 21 – SOMME ASSICURATE

Le somme assicurate devono corrispondere al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso il valore dell'area.

Se l'assicurazione è stipulata sopra singole porzioni di fabbricato in condominio essa copre anche le relative quote di proprietà comune.

ART. 22 – RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia all'azione di surroga che possa competerle ai sensi dell'Art. 1916 del Codice Civile verso i Condomini e/o loro inquilini responsabili di incendi, scoppi ed esplosioni che causino danni al fabbricato assicurato, a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di rivalsa e non ricorra il caso di dolo del danneggiante.

SETTORE B – RESPONSABILITÀ CIVILE LE GARANZIE, PRESTAZIONI, LIMITI E VALIDITÀ

ART. 23 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale, diverso dallo spargimento d'acqua, verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato indicato in polizza (mod. 220300) o alla conduzione delle parti comuni.

- a) L'assicurazione comprende i rischi degli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, purché di superficie complessiva non superiore a 5.000 metri quadrati.
- b) L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere a norma di legge.
- c) L'assicurazione comprende la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro di cui l'Assicurato si avvalga nel rispetto delle norme di legge, limitatamente a:
 1. i danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato e i prestatori di lavoro dallo stesso utilizzati, nei limiti dei massimali previsti per l'assicurazione RCT;
 2. i danni derivanti da morte o lesioni personali gravi o gravissime, come definite dal Codice Penale, cagionati agli altri prestatori di lavoro dei quali l'Assicurato si avvalga nel rispetto delle norme di legge, nei limiti previsti per l'Assicurazione Responsabilità Civile Operai. La garanzia di cui al presente punto 2 è operante esclusivamente qualora sia operante la garanzia facoltativa Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro di cui all'art. 26.
- d) La garanzia comprende anche i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini di polizza e i danni a cose conseguenti ad inquinamento improvviso ed accidentale dell'acqua, dell'aria e del suolo. *Questa garanzia è prestata con il massimo risarcimento di €26.000,00 per singolo sinistro e previa l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di €150,00.*
- e) La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato in conseguenza di incendio o di altro evento previsto dal Settore A - Incendio che colpisca le cose assicurate, risponde, secondo le Condizioni di Assicurazione e nei limiti del massimale assicurato per la responsabilità civile verso terzi, dei danni cagionati dall'evento suddetto ferma restando l'esclusione di cui all'Art. 29 - Fabbricati in condominio.
- f) La garanzia comprende anche la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per i danni a terzi da:
 - lavori di pulizia e manutenzione nell'ambito del fabbricato assicurato;
 - lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni relativi al fabbricato assicurato.Limitatamente a tali lavori la garanzia opera a condizione che:
 1. l'Assicurato abbia designati, ove previsto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal precitato D.Lgs;
 2. dall'evento siano derivati in capo al danneggiato morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dal Codice Penale.
- g) L'assicurazione, inoltre, vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato dalla proprietà e/o dalla conduzione degli impianti fotovoltaici e/o degli impianti solari

termici, anche se non prestate le garanzie di cui all'Art. 19 Garanzia facoltativa F – Impianto solare termico e all'Art. 20 Garanzia facoltativa G – Impianto fotovoltaico, anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere a norma di legge.

ART. 24 – ESCLUSIONI

Non sono risarcibili i danni:

- 1) da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione salvo quanto previsto all'art. 23 lettera f);
- 2) da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
- 3) da esercizio, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti o professioni; da attività personale dell'Assicurato, degli inquilini o condomini o loro familiari. Se è stata sottoscritta la garanzia facoltativa 'Responsabilità civile dei conduttori di appartamenti' valgono le estensioni di garanzia previste nella stessa;
- 4) da furto;
- 5) alle cose ed agli animali che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- 6) comunque determinati, in tutto o in parte, dall'azione o dalla presenza in qualsiasi forma dell'amianto.

Sono altresì esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio o punitivo (es. punitive or exemplary damages).

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

ART. 25 – PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini dell'Assicurato, purché con lui conviventi;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) i prestatori di lavoro dell'Assicurato a favore dei quali può essere prestata la garanzia di cui all'art. 26 lettere a) o b) che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio e comunque tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

Si precisa che sono considerati terzi gli addetti all'amministrazione del fabbricato qualora siano condomini o inquilini del fabbricato stesso.

GARANZIE FACOLTATIVE**ART. 26 - GARANZIA FACOLTATIVA H – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (RCO)**

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220300).

a) Prestatori di lavoro soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL

La Società si obbliga, nei limiti del massimale indicato in polizza (mod. 220300) a tenere indenne l'Assicurato, purché in regola al momento del sinistro con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile:

- ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. del 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'art. 13 del D.lgs. 23 febbraio 2000 n.38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro soggetti all'obbligo di assicurazione presso l'INAIL addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento dei danni non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. 1124/65 e D.Lgs. 38/2000, cagionati ai prestatori di lavoro di cui alla precedente alinea, per morte o per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivato un danno biologico non inferiore al 6% calcolato sulla base della 'tabella delle menomazioni' ai sensi di legge.

Dall'assicurazione della Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro sono comunque escluse le malattie professionali.

L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222.

Qualora l'Assicurato al momento del sinistro non risulti in regola ai fini dell'assicurazione obbligatoria INAIL relativamente al prestatore di lavoro infortunato, tale circostanza non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia a condizione che l'irregolarità derivi esclusivamente da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.

b) Prestatori di lavoro non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali previsti per l'Assicurazione Responsabilità Civile nei confronti dei prestatori di lavoro, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro, preposti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni, a condizione che dagli infortuni sia derivato un danno biologico non inferiore al 6% calcolato sulla base della "tabella delle menomazioni" ai sensi di legge.

Le garanzie indicate all'art. 26 lett. a) o b) sono prestate con il massimo risarcimento di € 250.000,00 per sinistro ed € 100.000,00 per singolo infortunato.

ART. 27 - GARANZIA FACOLTATIVA I – RESPONSABILITÀ CIVILE DEI CONDUTTORI DI APPARTAMENTI

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220300).

L'assicurazione di R.C.T. è estesa a favore dei conduttori (condomini, locatari, e loro familiari

conviventi) dei singoli appartamenti, uffici e/o studi professionali, esclusi quelli adibiti ad uso diverso, esistenti nel fabbricato assicurato in relazione a fatti della vita privata nonché alla conduzione di locali adibiti all'attività dell'Assicurato e delle attrezzature ivi esistenti (escluso l'esercizio di attività professionali) avvenuti nell'ambito delle singole unità immobiliari, comprese le relative dipendenze (quali cantine, soffitte, box). Sono compresi i danni arrecati all'immobile e sue pertinenze, escluso comunque l'appartamento occupato dal conduttore cui è imputabile il sinistro. Il massimale resta ad ogni effetto unico anche se è coinvolta la responsabilità di più di uno degli assicurati.

È compresa in garanzia la responsabilità per danni arrecati da persone di cui i conduttori devono rispondere a norma di legge (figli minori, personale domestico ecc.).

La garanzia comprende anche l'eventuale responsabilità civile derivante al conduttore da fatto doloso del personale domestico.

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 23 – Oggetto dell'Assicurazione, sono compresi i danni causati a terzi dallo spargimento d'acqua, esclusi quelli previsti al successivo art. 30 lettera b).

La Società, salvo il caso di dolo, rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti dei conduttori per danni rientranti nelle garanzie di cui alla presente Sezione.

A parziale deroga dell'art. 25 – Persone non considerate terzi, limitatamente ai danni da spargimento d'acqua del presente articolo, sono considerati terzi, se non conviventi con l'Assicurato:

- a) i genitori dell'Assicurato;
- b) i figli dell'Assicurato.

La presente garanzia è soggetta a quanto disposto dall'Art. 42 – Assicurazione parziale - deroga alla regola proporzionale, qualora il numero degli appartamenti, uffici e/o studi professionali risultasse superiore a quello indicato in polizza (mod. 220300).

Questa garanzia è prestata con i limiti e le franchigie previste dall'art. 23 – Oggetto dell'assicurazione.

ART. 28 - GARANZIA FACOLTATIVA L – RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'AMMINISTRATORE

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220300).

La presente garanzia è prestata unicamente se lo stabile assicurato è un condominio e limitatamente allo stabile stesso.

L'assicurazione di R.C.T. è estesa alla responsabilità civile derivante all'Amministratore, ai sensi di legge, per danni patrimoniali involontariamente cagionati a terzi, compresi i condomini, nell'esercizio dell'attività professionale di amministratore dello stabile condominiale assicurato, svolta nei modi e nei termini previsti dall'articolo 1130 del Codice Civile, nonché di ogni altro obbligo posto a carico dello stesso da disposizioni amministrative o dal regolamento condominiale. La garanzia comprende:

- a) la trattazione e la definizione di pratiche relative all'affitto;
- b) i danni conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da furto, rapina o incendio;
- c) multe, ammende e sanzioni di natura fiscale inflitte al Condominio o ai suoi singoli condomini per errori imputabili all'Amministratore.

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Amministratore nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall'Amministratore non oltre cinque anni prima della data di effetto dell'assicurazione non noti all'Amministratore stesso prima della stipulazione della polizza.

La garanzia è prestata ai sensi degli articoli 1892, 1893 del Codice Civile sulla base delle dichiarazioni rese dall'Amministratore di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano comportare richieste di risarcimento a termini di polizza. Restano escluse le richieste di risarcimento pervenute successivamente alla cessazione del contratto per qualsiasi motivo, anche se il comportamento colposo è stato posto in essere durante il periodo di validità della polizza. In caso di più richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione. A tal fine, più richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo sono considerate unico sinistro.

Questa garanzia è prestata:

- con il massimo risarcimento di €50.000,00 per singolo sinistro ed anno assicurativo;
- limitatamente alle sanzioni di natura fiscale, alle multe e alle ammende inflitte al condominio con il massimo risarcimento pari ad 1/3 del suddetto massimale;
- previa applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di €150,00.

Non sono risarcibili i danni:

- a) relativi al pagamento di multe o ammende diverse da quelle previste al punto c);
- b) conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di titoli al portatore o di denaro;
- c) relativi al risarcimento connessi a reclami per mancata godibilità dei locali o per difformità degli stessi dalle caratteristiche presentate;
- d) per omissione e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazione e nel pagamento dei premi di assicurazione;
- e) che non attengano all'amministrazione del fabbricato assicurato con la presente polizza;
- f) conseguenti a responsabilità volontariamente assunte dall'amministratore e non derivate dalla legge.

ART. 29 – FABBRICATI IN CONDOMINIO

Se l'assicurazione è stipulata da un condominio per l'intera proprietà sono considerati terzi i singoli condomini ed i loro familiari e dipendenti ed è compresa nell'assicurazione la responsabilità di ciascun condomino come tale verso gli altri condomini e verso la proprietà comune. Se l'assicurazione è stipulata da un singolo condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la responsabilità per i danni di cui debba rispondere pro quota, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini. In entrambi i casi sono esclusi dall'assicurazione i danni per i quali siano previste le garanzie di cui al Settore A – Incendio.

SETTORE C – DANNI DA ACQUA CONDOTTA LE GARANZIE, PRESTAZIONI, LIMITI E VALIDITÀ

ART. 30 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

a) Danni materiali e diretti

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei costi necessari per ripristinare il fabbricato descritto in polizza (mod. 220300) per i danni materiali e diretti prodotti da spargimento d'acqua a seguito di rottura accidentale di condutture e impianti fissi del fabbricato, compresi quelli interrati.

Limitatamente ai danni agli impianti interrati, la suddetta garanzia è prestata con il limite di indennizzo di €2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.

La Società si obbliga ad indennizzare inoltre l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati al fabbricato descritto in polizza (mod. 220300) da occlusioni di condutture, di impianti idrici, igienici e di riscaldamento, esclusi quelli di raccolta e deflusso dell'acqua piovana.

La suddetta garanzia è prestata con il massimo risarcimento di €2.000.00 per sinistro.

La Società indennizza, inoltre, i danni materiali e diretti derivanti ai fabbricati da rigurgito o trabocco di fognature facenti parte dell'impianto di pertinenza dei fabbricati stessi. Sono in ogni caso esclusi i danni conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica.

La suddetta garanzia è prestata con il limite di indennizzo di €2.500,00 per sinistro.

b) Responsabilità civile verso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale previsto in polizza (mod. 220300), di quanto questi, in qualità di proprietario del fabbricato assicurato o conduttore delle parti comuni, sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di occlusione o di danno arrecato da spargimento d'acqua verificatosi a seguito di rottura accidentale di condutture e di impianti fissi del fabbricato assicurato, compresi quelli interrati.

Sono considerati 'terzi' gli addetti all'amministrazione del fabbricato qualora siano condomini o inquilini del fabbricato stesso.

Limitatamente ai danni agli impianti interrati, questa garanzia è prestata con il massimo risarcimento di €2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Entrambe le garanzie indicate alle lettere a) e b) sono prestate previa applicazione della franchigia indicata in polizza (mod. 220300).

Per i danni derivanti da un'unica causa, detta franchigia si applica una sola volta qualunque sia la garanzia interessata ed il numero dei danneggiati.

ART. 31 – ESCLUSIONI

Devono intendersi operanti le esclusioni previste dall'art. 13 - Esclusioni del Settore A – Incendio e dall'art. 24 – Esclusioni e 25 – Persone non considerate terzi del Settore B – Responsabilità Civile.

Devono indendersi, inoltre, non indennizzabili:

- a) i danni materiali e diretti causati al fabbricato descritto in polizza (mod. 220300) da spargimento d'acqua, conseguente a rotture di condutture del fabbricato stesso, causati da gelo;
- b) i danni a cose contenute in locali interrati o seminterrati;
- c) le spese sostenute per riparare o sostituire le parti di condutture che hanno dato origine allo spargimento d'acqua od alla occlusione;
- d) le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui al punto precedente per la demolizione od il ripristino di parti del fabbricato.

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

GARANZIE FACOLTATIVE

ART. 32 - GARANZIA FACOLTATIVA M – ESTENSIONI DANNI DA ACQUA CONDOTTA

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220300).

La Società, a parziale deroga dell'Art. 31 – Esclusioni, indennizza i danni previsti nelle estensioni di garanzia:

- spese di ricerca e riparazione per i danni da spargimento d'acqua, o da occlusione
- gelo - danni materiali e diretti,
- gelo - danni da responsabilità civile,
- danni a cose in locali interrati o seminterrati - danni materiali e diretti,
- danni a cose in locali interrati o seminterrati - danni da responsabilità civile.

M.1) Spese di ricerca e riparazione per i danni da spargimento d'acqua o da occlusione

La Società, in caso di occlusione o di danno arrecato da spargimento d'acqua a seguito di rottura accidentale, anche conseguente a gelo avvenuti nelle condutture del fabbricato descritto in polizza (mod. 220300) (escluse quelle interrate) indennizzabili in base all'art. 30 – Oggetto dell'Assicurazione ed al presente art. 32 indennizza:

- a) le spese sostenute per riparare, sostituire o liberare le parti di condutture che hanno dato origine allo spargimento d'acqua o all'occlusione;
- b) le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui al punto a) per la demolizione od il ripristino di parti del fabbricato.

Questa garanzia è prestata con il limite di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, di 3/1000 della somma assicurata sopra il fabbricato con il massimo di €15.000,00 e previa applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo indicato in polizza (mod. 220300).

M.2) Gelo

a) *Danni materiali e diretti*

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati al fabbricato descritto in polizza (mod. 220300) da spargimento d'acqua, conseguente a rotture di condutture del fabbricato stesso, causati da gelo.

Non sono indennizzabili i danni:

- da spargimento d'acqua causato da condutture installate all'esterno della costruzione o interrate;
- da spargimento d'acqua causato da condutture installate in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.

Questa garanzia è prestata con il limite di indennizzo di €1.000,00 per singolo sinistro e di €2.500,00 per anno assicurativo e previa applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo indicato in polizza (mod. 220300).

b) Danni da responsabilità civile

Questa garanzia è prestata previa applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo indicato in polizza (mod. 220300).

M.3) Danni a cose in locali interrati o seminterrati

- a) Danni a cose in locali interrati o seminterrati - danni materiali e diretti
- b) Danni a cose in locali interrati o seminterrati - danni da responsabilità civile

Le garanzie indicate al punto M.3, lettere a) e b) sono prestate con il massimo indennizzo/risarcimento di €25.000,00 per singolo sinistro e previa applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo indicato in polizza (mod. 220300).

ART. 33 – GARANZIA FACOLTATIVA N – SPESE DI RICERCA E/O RIPARAZIONE DEL GUASTO TUBI INTERRATI

A parziale deroga dell'Art. 32 lettera M punto 1 – Spese di ricerca e riparazione per i danni da spargimento d'acqua o da occlusione, la Società rimborsa le spese sostenute per ricercare la rottura e/o riparare tubazioni interrate (esclusi impianti d'irrigazione) del fabbricato.

La garanzia opera anche in assenza di danno da acqua indennizzabile in base al presente settore C – Danni da acqua condotta.

Questa garanzia è prestata con il limite di indennizzo di €2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e previa l'applicazione di una franchigia di €300,00.

ART. 34 – FABBRICATI IN CONDOMINIO

Se l'assicurazione è stipulata da un condominio per l'intera proprietà sono considerati terzi i singoli condomini ed i loro familiari e dipendenti ed è compresa nell'assicurazione la responsabilità di ciascun condomino come tale verso gli altri condomini e verso la proprietà comune.

Se l'assicurazione è stipulata da un singolo condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la responsabilità per i danni di cui debba rispondere pro quota, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

SETTORE D – ROTTURA LASTRE LE GARANZIE, PRESTAZIONI, LIMITI E VALIDITÀ

ART. 35 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza le spese di rimpiazzo delle lastre pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune del fabbricato descritto in polizza (mod. 220300), distrutte o danneggiate a seguito di rottura per cause accidentali.

Questa garanzia è prestata con il limite di indennizzo di €500,00 per singola lastra.

Se l'assicurazione riguarda un fabbricato adibito a dimora unifamiliare sono comprese in garanzia soltanto le lastre di vetro pertinenti a fissi e infissi posti a protezione degli accessi esterni.

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto.

ART. 36 – ESCLUSIONI

Non sono indennizzabili i danni:

- da eventi atmosferici;
- verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che richiedano la presenza di operai;
- ai lucernari.

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

SETTORI A – INCENDIO, B – RESPONSABILITÀ CIVILE, C – DANNI D'ACQUA CONDOTTA, D – ROTTURA LASTRE IL SINISTRO

Norme relative ai Settori:

A – Incendio;

C – Danni d'Acqua Condotta: art. 30 lettera a) Danni materiali e diretti; art. 32 punto M.1) spese di ricerca e riparazione per i danni da spargimento d'acqua o da occlusione", punto M.2) Gelo, lett. a) danni materiali e diretti, punto M.3) danni a cose in locali interrati o seminterrati, lett. a) danni materiali e diretti;

D – Rottura Lastre

ART. 37 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato od il Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'Art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

L'Assicurato od il Contraente deve altresì:

- c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare: il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; tale obbligo non sussiste per i sinistri relativi alle garanzie del Settore C – Danni d'acqua condotta e del Settore D – Rottura Lastre;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

ART. 38 – PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

ART. 39 – CALCOLO DELLO SCOPERTO E DELLA FRANCHIGIA

Lo scoperto o la franchigia verranno dedotti dal danno indennizzabile intendendosi per tale il danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza dopo aver applicato gli eventuali limiti d'indennizzo previsti.

ART. 40 – MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 37 - Obblighi in caso di sinistro;
- 3) stimare il valore a nuovo del fabbricato ed il valore del medesimo al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 41 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai comma 3) e 4) sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni; i risultati delle valutazioni di cui ai punti 1) e 2) sono liberamente impugnabili dinanzi alla Magistratura ordinaria.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 41 – VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che:

- 1) il valore a nuovo del fabbricato si ottiene stimando la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo di tutto il fabbricato medesimo, escludendo soltanto il valore dell'area;
- 2) il valore del fabbricato al momento del sinistro si ottiene applicando alla stima di cui al precedente comma 1) un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante;

l'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui purché il fabbricato venga ricostruito, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione o del verbale definitivo di perizia.

Per il fabbricato non ricostruito entro il termine prima indicato, resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato importo superiore al relativo valore commerciale al momento del sinistro.

Per danni alle lastre si stima la spesa necessaria per l'integrale sostituzione al momento del sinistro di tutte le lastre e l'ammontare del danno si determina deducendo dalla spesa necessaria

per il rimpiazzo delle lastre danneggiate il valore dei residui.

Per i danni all'impianto Solare Termico e all'impianto Fotovoltaico:

- l'attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro si ottiene stimando il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove o equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante.
- l'ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese e il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

Per i danni derivanti dalla perdita di pigione l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati. Per i danni elettrici ad apparecchiature ed impianti elettrici ed elettronici l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 42 - Assicurazione parziale – deroga alla regola proporzionale.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.

ART. 42 – ASSICURAZIONE PARZIALE – DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

Se dalle stime fatte con le norme dell'art. 41 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno risulta che i valori di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso il valore dell'area, o di rimpiazzo delle lastre di vetro eccedevano al momento del sinistro di oltre il 20% le somme rispettivamente assicurate, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato maggiorato del 20% e quello risultante dalle suddette stime.

Il presente articolo non è operante per le garanzie prestate a "primo rischio assoluto".

ART. 43 – ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Fermo quanto stabilito all'art. 4 – Altre Assicurazioni in caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

ART. 44 – LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ART. 45 – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorra il caso di esclusione per dolo previsto dall'art. 13 lettera c) del Settore A - Incendio.

Norme relative ai Settori:

- B – Responsabilità Civile

- C – Danni da Acqua Condotta: art. 30 punto b) Responsabilità civile verso terzi; art. 32 punto M.2) Gelo, lett. b) danni da responsabilità civile e punto M.3 Danni a cose in locali interrati o seminterrati, lett. b) danni da responsabilità civile.

ART. 46 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato od il Contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

ART. 47 – ASSICURAZIONE PARZIALE – DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

Se al momento del sinistro il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato (escluso il valore dell'area) eccede la somma assicurata per il fabbricato, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto tra questa e il predetto valore di ricostruzione e in ogni caso nei limiti dei massimali ridotti in uguale proporzione.

Resta inoltre convenuto che la regola proporzionale è parimenti applicabile nel caso di somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare in forza della responsabilità civile derivantegli dalla proprietà degli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato qualora la superficie di questi ultimi superi il limite di 5.000 metri quadrati. La Società, in questo caso, risponde del danno nella proporzione esistente fra la superficie effettiva e quella massima dei suddetti 5.000 metri quadrati. Se dalle stime fatte con le norme dell'art. 41 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno - risulta che il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso il valore dell'area eccedevano al momento del sinistro di oltre il **20%** la somma assicurata, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato maggiorato del **20%** e quello risultante dalla suddetta stima.

ART. 48 – GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI

La Società assume, finché ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile sia penale sia amministrativa, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato per il pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il sinistro cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. Fermo quanto precede, in caso di definizione transattiva o giudiziale del sinistro, la Società tuttavia si impegna a continuare la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino a esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'avvenuta definizione.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale e amministrativa.

ART. 49 – CALCOLO DELLO SCOPERTO O DELLA FRANCHIGIA

Lo scoperto o la franchigia verranno dedotti dal danno liquidabile intendendosi per tale il danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza prima di applicare gli eventuali limiti di risarcimento previsti (nell'ambito dei massimali assicurati).

SETTORE E – TUTELA LEGALE

LE GARANZIE, PRESTAZIONI, LIMITI E VALIDITÀ E IL CASO ASSICURATIVO

PREMESSA

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a:

ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Viale del Commercio n. 59 - 37135 Verona, in seguito denominata ARAG, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

- Telefono centralino: **045.8290411**,
- fax per invio nuove denunce di sinistro: **045.8290557**,
- mail per invio nuove denunce di sinistro: **denunce@ARAG.it**,
- fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro **045.8290449**.

(La Società, lasciando invariati la portata ed i limiti delle prestazioni garantite, si riserva la facoltà di affidare il servizio ad altra società di gestione dei servizi di Tutela Legale autorizzata ai termini di legge. In tal caso, verrà prontamente comunicata all'Assicurato / Contraente la denominazione di tale società, senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto).

ART. 50 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale indicato in polizza (mod. 220300), assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione;
- le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo per le controversie riguardanti le seguenti materie, laddove elencate nelle prestazioni garantite e in relazione all'ambito di operatività della presente polizza: condominio, diritti reali, locazione, comodato, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli, risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi dell'Art. 55 – Gestione del caso assicurativo;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società e/o ARAG ai sensi dell'Art. 55 – Gestione del caso assicurativo;
- le spese processuali nel processo penale (Art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- il contributo unificato (D. L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
- le spese per la proposizione della querela, solamente qualora sia instaurato un procedimento penale nel quale la controparte sia rinviata a giudizio;

- le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
- le spese sostenute dal contraente/assicurato per la costituzione di parte civile, nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte;
- le spese dell'arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato un arbitro per la decisione di controversie previste dalla polizza;
- le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari e le indennità di trasferta.

Qualora tali oneri siano posti a carico della controparte, ARAG ha diritto al rimborso di quanto eventualmente anticipato.

E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 54 – Libera scelta del legale per la fase giudiziale.

ART. 51 - DELIMITAZIONI DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurato è tenuto a:

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa. Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società.

La Società e/o ARAG non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (Art. 541 Codice di Procedura Penale).

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di 2 (due) esiti negativi.

Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il legale che stabiliscano compensi professionali.

ART. 52 - INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO

Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi - il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per l'opposizione a sanzioni amministrative, anche di natura tributaria e fiscale nonché per la difesa penale in procedimenti per delitti colposi e contravvenzioni di cui all'Art. 59 – Prestazioni garantite – Linea Base, punto 11 Pacchetto Sicurezza, lettera a) il momento del compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo o penale;
- per tutte le restanti ipotesi, il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto. In particolare, per la prestazione recupero delle quote condominiali, la data di scadenza per il pagamento della prima rata insoluta, come da bilancio preventivo approvato.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

- durante il periodo di effetto della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di resistenza alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di effetto della polizza, in tutte le restanti ipotesi.

Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Tutela legale, la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia di sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di Tutela Legale.

La garanzia non ha luogo se il contratto oggetto della controversia è già stato disdettato da uno dei contraenti o ne sia stata chiesta la rescissione, risoluzione o modificazione nel momento della stipula. Tale dispositivo non si intende operante in caso di copertura assicurativa senza soluzione di continuità rispetto ad una polizza precedente della Società.

Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:

- vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all'evento coperto in garanzia;
- procedimenti penali a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti e il relativo massimale, che rimane unico per il caso assicurativo, viene equamente ripartito tra gli assicurati a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati. Se alla conclusione del caso assicurativo, una o più quote o parti di esso risultassero non impiegate, le stesse verrebbero redistribuite tra gli assicurati che non hanno ricevuto integrale ristoro, pur sempre nel limite del massimale.

ART. 53 - TERMINI DI DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA

L'Assicurato rendendosi parte diligente del contratto deve immediatamente denunciare alla Società e/o ARAG qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato o ne abbia avuto conoscenza, fatto salvo il termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto.

Contestualmente alla denuncia del caso assicurativo, l'assicurato dovrà produrre alla Società e/o ARAG la copia del Registro Anagrafe Condominiale con l'evidenza del numero delle unità immobiliari del Condominio assicurato. Qualora risulti che al momento della stipula della polizza sia stato indicato un numero di unità abitative inferiore rispetto a quello risultante dall'ultimo verbale dell'assemblea condominiale, ARAG liquiderà proporzionalmente le somme di cui all'Art. 50 – Oggetto dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1907 Codice Civile.

L'Assicurato deve informare immediatamente la Società e/o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione.

In mancanza di tali adempimenti, la Società e/o ARAG non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del caso, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del con-

tratto e che siano stati denunciati alla Società e/o ARAG, entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto stesso.

Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente, decorre dalla cessazione della presente polizza anziché dalla cessazione della polizza precedente.

ART. 54 - LIBERA SCELTA DEL LEGALE PER LA FASE GIUDIZIALE

Per la fase giudiziale l'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto:

- a) presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia;
- b) all'Albo del Tribunale del proprio luogo di residenza o della sede legale del Contraente/Assicurato.

Nel caso di scelta di cui al punto b) ove sia necessario per il legale incaricato domiciliarsi, ARAG fornisce a quest'ultimo il nominativo del legale domiciliatario e assicura la copertura delle spese di domiciliazione di cui all'Art. 50 – Oggetto dell'assicurazione.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione ARAG, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.

La Società e/o ARAG non è responsabile dell'operato dei Legali.

ART. 55 - GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO

Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell'Assicurato, ARAG gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzare il bonario componimento della controversia. ARAG si riserva di demandare a legali di propria scelta la gestione stragiudiziale della vertenza, comprensiva dell'assistenza del legale avanti al mediatore ai sensi dell'Art. 50 – Oggetto dell'assicurazione.

Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione della controversia non riescano, l'Assicurato comunica alla Società e/o ARAG gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l'instaurazione della causa al fine di permettere ad ARAG di valutarne le possibilità di successo. Qualora tale valutazione abbia esito positivo la gestione della vertenza viene quindi affidata al Legale scelto nei termini dell'Art. 54 – Libera scelta del legale per la fase giudiziale, per la trattazione giudiziale.

Ciò avviene in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale.

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo di procedimento qualora l'impugnazione presenti possibilità di successo ai sensi del presente articolo.

E' necessario, pena la decadenza della garanzia, che ARAG confermi preventivamente la copertura delle spese per:

- la transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale;
- la nomina di Consulenti Tecnici di Parte.

La Società e/o ARAG non è responsabile dell'operato di Consulenti Tecnici.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Qualora l'assicurato intenda adire le vie giudiziarie nei confronti della Società, l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

ART. 56 - RECUPERO DI SOMME: FACOLTÀ DI RIVALSA E SURROGA

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Ad ARAG, che ha facoltà di rivalsa nei confronti dell'assicurato, spettano la restituzione degli onorari, delle competenze e delle spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente o stragiudizialmente, qualora le abbia sostenute o anticipate, nella misura in cui le stesse siano state recuperate dalla controparte.

In ogni caso l'Assicurato, ai sensi dell'Art. del 1916 Codice Civile, cede ad ARAG tutti i diritti a conseguire da terzi il rimborso delle spese sostenute a qualsiasi titolo, acconsentendo altresì all'esercizio delle relative azioni.

ART. 57 - ESTENSIONE TERRITORIALE

Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi, di resistenza alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi nonché di procedimento penale, l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.

In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

ART. 58 - ASSICURATI

Le garanzie previste all'Art. 50 – Oggetto dell'assicurazione vengono prestate a tutela dei diritti del Contraente. Vengono altresì assicurati anche l'amministratore, i condomini e i soggetti dipendenti iscritti nel Libro Unico del lavoro del Contraente per le responsabilità connesse allo svolgimento delle proprie mansioni, qualora sia espressamente indicato nelle singole prestazioni garantite di cui all'Art. 59 – Prestazioni garantite – Linea base.

Nel caso di controversie fra Assicurati le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente.

ART. 59 - PRESTAZIONI GARANTITE – LINEA BASE

Le garanzie previste all'Art. 50 – Oggetto dell'assicurazione vengono prestate a tutela dei diritti del Condominio (Art. 1117 e segg. Cod. Civ. e successive leggi) indicato in polizza (mod. 220300). Le garanzie valgono per:

1. Difesa penale per delitti colposi/contravvenzioni. La difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni, compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex Art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto.

La garanzia viene prestata all'amministratore, ai condòmini, in relazione alle singole unità immobiliari adibite ad uso abitativo o ad altro uso, ed ai lavoratori iscritti nel libro Unico del Lavoro del Contraente. La garanzia viene inoltre prestata ai condòmini facenti parte del "Consiglio di condominio" nell'espletamento delle loro funzioni.

2. Difesa penale per delitti dolosi. La difesa in procedimenti penali per delitti dolosi commessi dagli Assicurati nello svolgimento dell'attività o professione descritta in polizza (mod. 220300), comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, purché gli Assicurati vengano assolti (Art. 530 comma 1, Cod. Proc.Pen.) con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

Nei casi in cui:

- il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo,
- l'Assicurato non trasmetta ad ARAG copia della sentenza entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione

ARAG richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.

La prestazione opera in deroga all'Art. 61 Esclusioni, lettera e) e lettera f).

Le garanzie, di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, operano secondo le medesime modalità e condizioni anche per ottenere il dissequestro di beni, mobili ed immobili, appartenenti al Contraente, sottoposti a sequestro (conservativo, probatorio o giudiziario) nell'ambito di procedimenti penali, per delitti colposi/contravvenzioni o per delitti dolosi, a carico della persona assicurata o di terzi, nel caso in cui ciò risulti indispensabile per il proseguimento dell'attività assicurata.

Le garanzie, di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo sono prestate a favore dell'amministratore, dei condòmini, in relazione alle singole unità immobiliari adibite ad uso abitativo o ad altro uso, e dei lavoratori iscritti nel libro Unico del Lavoro del Contraente e dei condòmini facenti parte del "Consiglio di condominio" nell'espletamento delle loro funzioni.

3. Richiesta di risarcimento danni. L'esercizio di pretese al risarcimento di danni a cose subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale a carico di terzi: in quest'ultimo caso la garanzia viene prestata anche per la redazione dell'atto di querela.

La garanzia viene estesa all'amministratore ed ai condòmini per i casi che riguardano le singole unità immobiliari adibite ad uso abitativo o ad altro uso.

4. Controversie contrattuali. Le controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, relative al Condominio indicato in polizza (mod. 220300), sempreché il valore in lite sia superiore a € 500,00 (cinquecento) ed inferiore a € 100.000,00 (centomila).

Ferme le limitazioni di cui al precedente capoverso, la garanzia viene prestata ai singoli condòmini che rinunciano all'utilizzo dell'impianto centralizzato per sostenere controversie contrattuali con il fornitore di combustibile necessario al riscaldamento della singola unità abitativa.

La garanzia viene prestata in favore del condominio per sostenere controversie con l'impresa incaricata di ristrutturare parti comuni all'immobile, con un sottolimito di € 5.000,00 (cinquemila) per caso assicurativo, fermo il massimale per anno previsto dalla polizza (mod. 220300). La presente garanzia opera in deroga all'Art. 61 Esclusioni lettera i).

5. Controversie di lavoro. Le controversie individuali relative a rapporti di lavoro tra il Contraente ed i propri dipendenti addetti alla custodia, manutenzione e/o gestione del Condominio.

6. Controversie per recupero quote condominiali. Le controversie per il recupero delle quote condominiali nei confronti dei condòmini morosi sempreché il valore in lite sia superiore a € 500,00 (cinquecento). ARAG, accertata la regolarità della denuncia del caso assicurativo, svolgerà in via stragiudiziale ogni azione intesa al recupero dei crediti purché sussistano oggettive possibilità di recupero.

La presente garanzia viene prestata con il limite di 2 (due) casi insorti in ciascun anno assicurativo con un sottolimito di €5.000,00 (cinquemila) per ciascun caso assicurativo.

7. Controversie per violazione del regolamento condominiale o di norme di legge. Le controversie nascenti da violazioni, da parte di condòmini o conduttori, delle disposizioni del regolamento condominiale o norme di legge attinenti la disciplina del condominio.

ARAG sosterrà inoltre le spese legali per il recupero delle somme anticipate dal Condominio per la verifica dell'adeguamento e/o conformità degli impianti e dell'agibilità dell'unità immobiliare per l'integrazione del Registro Anagrafe Condominiale (RAC) nel caso di omessa o incompleta risposta alla richiesta dell'amministratore delle informazioni necessarie alla tenuta del Registro Anagrafe Condominiale (RAC) ai sensi dell'Art. 1130 Codice Civile.

8. Controversie relative a diritti reali. La garanzia viene estesa anche ai singoli condòmini.

9. Impugnazione delibere assembleari. Resistere all'impugnazione della delibera assembleare del Condominio, proposta da uno o più condòmini mediante ricorso all'Autorità Giudiziaria. La presente garanzia viene inoltre prestata al Condominio per resistere al ricorso per la revoca dell'amministratore proposto all'autorità giudiziaria da uno o più condòmini. Tale garanzia è prestata esclusivamente a condizione che vi sia stata una delibera assembleare di conferma dell'amministratore stesso. In caso di revoca giudiziale dell'amministratore, la Società e/o ARAG non proporrà azione di surroga nei confronti dell'amministratore per recuperare le somme liquidate in sede giudiziale a favore del Condominio.

10. Spese di resistenza alla richiesta di risarcimento danni. La garanzia viene prestata esclusivamente ai singoli condòmini per resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi nei loro confronti per lesioni personali provocate da animali domestici di proprietà dei condòmini. La presente garanzia opera per casi assicurativi insorti all'interno del fabbricato.

La prestazione opera a secondo rischio, ovvero dopo l'esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza su fattispecie coperte dalla polizza di responsabilità civile.

La prestazione opera invece a primo rischio, qualora la copertura di responsabilità civile non sia operativa nel merito, ossia non copra la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura, perché espressamente esclusa dalla copertura, o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla franchigia prevista dalla polizza.

La prestazione opera inoltre in primo rischio qualora la polizza di Responsabilità Civile non esista.

In ogni caso se è stata sottoscritta una polizza di Responsabilità Civile, l'operatività della presente garanzia è subordinata al riscontro da parte della Compagnia in merito alla copertura del sinistro.

La prestazione non opera nel caso in cui:

- l'assicuratore di Responsabilità Civile copra il danno, ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento. A titolo esemplificativo perché l'assicuratore di Responsabilità Civile non ne ha interesse o per violazione del patto di gestione lite;

- la polizza di Responsabilità Civile non sia attivabile per mancato pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso;
- il sinistro sia stato denunciato all'assicuratore di Responsabilità Civile oltre i termini di prescrizione.

La prestazione opera invece nel caso in cui l'assicuratore di Responsabilità Civile non abbia interesse a resistere alle richieste del terzo avendo esaurito il massimale per liquidare il danno. La presente prestazione opera in deroga all'Art. 51 – Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione. La prestazione opera inoltre per le controversie tra assicurati, in deroga all'Art. 58 – Assicurati.

11.Pacchetto sicurezza. Per i casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui ai decreti legislativi indicati nel presente punto, le garanzie previste all'Art. 50 – Oggetto dell'assicurazione vengono prestate agli assicurati per:

- a) la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni;
- b) la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo o lesioni personali colpose (Artt. 589 – 590 Codice Penale);
- c) l'opposizione o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a € 1.000,00 (mille).

La presente garanzia opera in deroga all'Art. 61 – Esclusioni, lettera b) limitatamente alla materia amministrativa.

D.lgs. 81/2008 e D.Lgs. 106/2009 e successive disposizioni normative o regolamentari, in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: le garanzie valgono qualora il Contraente rivesta la qualifica di Committente dei lavori ai sensi del D.Lgs 81/08 e disposizioni integrative e correttive contenute nel D.Lgs. 106/2009.

La presente garanzia opera in deroga all'Art. 61 – Esclusioni lettera h) e lettera i) per le controversie relative alla compravendita, permuta di immobili o relative ad interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo degli edifici comprese le connesse controversie di fornitura e posa in opera di materiali e/o impianti.

D.Lgs. 152/06 e successive disposizioni normative o regolamentari in materia di Tutela dell'ambiente.

La presente garanzia opera in parziale deroga all'Art. 61 – Esclusioni, lettera f).

D.Lgs n.196/03 e successive disposizioni normative o regolamentari in materia di Tutela della Privacy.

Le prestazioni garantite operano a tutela dei diritti degli assicurati in qualità di:

- Titolare al trattamento dei dati;
- Responsabili e gli Incaricati del trattamento.

Le garanzie valgono anche per:

- la difesa in procedimenti penali dolosi previsti dal D. Lgs. n. 196/03 nelle modalità previste al punto 2 del presente articolo. La presente garanzia opera in deroga all'Art. 61 – Esclusioni, lettera g);
- la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi. La presente garanzia opera in deroga all'Art. 61 – Esclusioni, lettera b).
- la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali civili nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell'Assicuratore di responsabilità civile ai sensi dell'Art. 1917 Codice Civile.

La garanzia si estende ai casi assicurativi conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate.

GARANZIE FACOLTATIVE

ART. 60 – GARANZIA FACOLTATIVA O – LINEA COMPLETA

A modifica di quanto previsto dall'Art. 59 – Prestazioni Garantite – Linea Base, punto 6, la garanzia vale per le controversie per il recupero delle quote condominiali nei confronti dei condòmini morosi sempreché il valore in lite sia superiore a € 500,00 (cinquecento). ARAG, accertata la regolarità della denuncia del caso assicurativo, svolgerà in via stragiudiziale ogni azione intesa al recupero dei crediti purché sussistano oggettive possibilità di recupero.

ART. 61 - ESCLUSIONI

Le garanzie non sono valide:

- a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- b) in materia fiscale ed amministrativa;
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive. Le garanzie inoltre non sono valide per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o aeromobili;
- e) per fatti dolosi delle persone assicurate, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 59 – Prestazioni Garantite – Linea Base, punto 2;
- f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- g) per controversie derivanti dalla circolazione di veicoli;
- h) per compravendita e permuta di immobili;
- i) per le controversie relative ad interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo degli edifici comprese le connesse controversie di fornitura e posa in opera di materiali e/o impianti;
- j) per controversie tra Assicurati diversi dal Contraente;
- k) per i casi di adesione ad azioni di classe (class action);
- l) per le azioni di recupero dei dati catastali e/o anagrafici necessari per la tenuta del Registro Anagrafe Condominiali (RAC);
- m) per le vertenze contrattuali con la Società.

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

ART. 62 - COESISTENZA DI COPERTURA DI RESPONSABILITÀ CIVILE

La presente polizza, nei limiti delle prestazioni garantite, opera in secondo rischio qualora esista altra copertura assicurativa, da chiunque stipulata, che garantisca la responsabilità civile dell'assicurato ai sensi dell'Art. 1917 Cod. Civ.

SETTORE F – ASSISTENZA LE GARANZIE, PRESTAZIONI, LIMITI E VALIDITÀ

ART. 63 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E OGGETTO DELLE PRESTAZIONI

L'erogazione delle prestazioni di assistenza è stata affidata dalla Società alla Struttura Organizzativa di Europ Assistance VAI S.p.A.

(La Società, lasciando invariati la portata ed i limiti delle prestazioni garantite, si riserva la facoltà di affidare il servizio ad altra società di gestione dei servizi di Assistenza autorizzata ai termini di legge. In tal caso, verrà prontamente comunicata all'Assicurato - Contraente la denominazione di tale società, senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto).

L'assistenza opera solo qualora sia richiamata in polizza (mod. 220300).

Per usufruire delle prestazioni, nel presente articolo, il Contraente (o l'Assicurato) deve contattare la Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 – utilizzando i seguenti recapiti:

- Numero verde gratuito disponibile 24 ore su 24: **800.713.974** (dall'Italia);
- Numero telefonico raggiungibile da ogni Paese: **+39.02.58.24.55.56** (dall'Italia o dall'estero)
- Numero di fax: **+39.02.58.47.72.02**;
- E-mail: **prontassistenza.groupama@europassistance.it**

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

- il tipo di assistenza di cui necessita
- nome e cognome
- numero di polizza
- indirizzo del luogo in cui si trova
- il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.
- I recapiti della Struttura Organizzativa sono anche riportati sulla relativa Carta di Assistenza che la Società rilascia al Contraente alla stipula del contratto.

ART 64 - PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

La Società, per il tramite esclusivo della Struttura Organizzativa, nei casi di comprovata necessità, può erogare le seguenti garanzie:

Tecnico specializzato

Relativamente alle sole parti comuni del fabbricato indicato in Polizza (mod. 220300), in caso di necessità aventi il carattere di urgenza, a seguito di sinistro causato da incendio, esplosione, danni causati dall'acqua, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato, il più velocemente possibile, il professionista richiesto, provvedendo al:

- reperimento ed invio di un idraulico;
- reperimento ed invio di un elettricista;
- reperimento ed invio di un fabbro;
- reperimento ed invio di un operaio edile;
- reperimento ed invio di un vetraio.

La Società terrà a proprio carico il costo di uscita e di manodopera fino a un massimo di € 250,00 per sinistro, con il limite di 3 sinistri per anno assicurativo.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi ai materiali necessari alla riparazione.

ART. 65 - LIMITI TERRITORIALI

Le prestazioni sono operanti per eventi verificatisi nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano.

ART. 66 - LIMITI DI ESPOSIZIONE PER LA PRESTAZIONE DI ASSISTENZA

I massimali previsti da ogni singola prestazione di assistenza devono intendersi al lordo di qualsiasi imposta od altro onere stabilito per legge.

L'organizzazione di una delle assistenze indicate su iniziativa dell'Assicurato o di una terza persona può dar luogo a rimborso solo nel caso in cui la Struttura Organizzativa abbia precedentemente dato il suo accordo sui mezzi da utilizzare. In tal caso la Struttura Organizzativa fornirà all'Assicurato il numero relativo alla sua pratica.

ART. 67 - NORME SPECIFICHE PER LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

a) Delimitazioni – Esclusioni

Ferme le esclusioni previste per le singole garanzie, sono inoltre escluse:

- le prestazioni, o spese, non autorizzate specificatamente dalla Struttura Organizzativa;
- i sinistri provocati con dolo dell'Assicurato o delle persone di cui deve rispondere;
- i sinistri avvenuti in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, maremoti.
- avvenuti in occasione di atti di guerra, atti di terrorismo, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulto popolare, scioperi, sommosse;
- avvenuti in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- causati dall'intervento di Pubbliche Autorità.

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

b) Richiesta di assistenza – Prescrizione

Le prestazioni di assistenza devono essere richieste, telefonicamente o a mezzo fax, nel momento in cui si verifica il sinistro e comunque non oltre 5 giorni dal verificarsi dell'evento che le rende necessarie, direttamente alla Struttura Organizzativa.

Qualora pertanto l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Qualsiasi diritto nei confronti della Società, e derivante dal contratto, si prescrive nel termine di un anno a decorrere dalla data in cui si verifica l'evento.

c) Responsabilità

La Struttura Organizzativa non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile dei ritardi od impedimenti nell'esecuzione delle proprie prestazioni di assistenza derivanti da eventi esclusi o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

d) Comunicazioni – Variazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto sono tenuti devono essere effettuate con lettera raccomandata, salvo quanto previsto al precedente punto b).

Inoltre l'Assicurato dovrà:

- farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di Assistenza il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo;
- comunicare, insieme alla documentazione del danno, il numero di conto corrente presso la propria Banca con il relativo codice ABI e CAB o IBAN.

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma - Tel. +39 06 3018.1
Fax +39 06 80210.831 - pec: groupama@legalmail.it - info@groupama.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 172.571.040 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 - Società diretta e coordinata da Groupama SA - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg

